

## **Il plagio: nostalgia di un ritorno.**

### **Breve riflessione sul tema della tutela dell'integrità psichica della persona**

*Massimo Di Bello\**

#### **Riassunto**

Il problema della traduzione giuridica del “condizionamento psicologico”, nelle sue diverse forme ed intensità, che nel tempo ha appassionato studiosi ed interpreti del diritto penale, della criminologia e della vittimologia, non può prescindere da una preventiva indagine storica, attraverso la quale si rivelano le ragioni – connesse al mutare del tempo e, dunque, del pubblico sentire – delle difficoltà di definire gli elementi normativi del “plagio”, quale specifico delitto di liberticidio.

L'analisi delle vicende giudiziarie in materia di plagio non è confortante: le sentenze sono tutte (tranne una) di piena assoluzione, a plastica dimostrazione che l'evanescenza dei concetti normativi è la prima causa della denegata giustizia. Nondimeno, all'unica sentenza di condanna si deve il merito di aver spinto l'analisi giuridica verso nuovi e più sensibili orizzonti dogmatici, consentendo alla prevalente concezione economica delle condotte plagiarie di evolvere verso la più raffinata concezione psichica del plagio: attraverso questo reato non ci si impossessa dell'essere altrui per trarne un vantaggio di natura materiale, non si è mossi da fini di lucro, bensì si assorbe nell'energia del proprio volere ogni capacità della vittima.

Senonché, l'abbondante letteratura prodotta e l'analisi storica ed esegetica delle norme che, in qualche modo, avrebbero dovuto (o pretendono di) presidiare l'integrità psichica dell'individuo, quale identità propria di essere pensante unico ed irripetibile, non hanno consentito di precisare in modo rigorosamente certo le caratteristiche specifiche della nozione di plagio, da tipizzare, poi, in una norma incriminatrice. Così, ad oggi, possiamo senz'altro sostenere che permangono al riguardo gravissime difficoltà, che non consentono di fornire una risposta univoca, convincente ed appagante ai numerosi problemi giuridici e scientifici, teorici e pratici che l'ideazione di una norma in questa materia comporta. Ma, ancora una volta affiora, pervicace, la volontà di superare i propri limiti ed individuare i confini entro i quali vanno operate le necessarie verifiche giuridiche e politico-criminali. Di ciò siamo debitori nei confronti del genere umano.

#### **Résumé**

Le problème de la traduction en termes juridiques du « conditionnement psychologique », dans ses différentes formes et intensités – problème qui a de tout temps passionné les spécialistes et les interprètes du droit pénal, de la criminologie et de la victimologie – ne peut pas faire l'économie d'une enquête historique préventive, à travers laquelle peuvent être identifiées les raisons – liées au changement d'époque, et donc, du sentiment public – des difficultés dans la définition des éléments normatifs de l' « emprise mentale (*plagio* en italien) », en tant que délit spécifique supprimant la liberté civile.

L'analyse des événements judiciaires en matière d' « emprise mentale », n'est pas réconfortante : les arrêts sont quasiment tous de pleine absolution, en conséquence de la démonstration qui y est proposée, selon la quelle l'évanescence des concepts juridiques est la première cause de négation de la justice.

Un seul et unique arrêt fait exception à cette règle, et il faut lui reconnaître le mérite d'avoir poussé l'analyse juridique vers des horizons dogmatiques nouveaux et plus sensibles, en consentant à la conception économique prédominante selon laquelle les conduites de manipulation tendent à évoluer vers une conception plus raffinée de l' « emprise mentale » : à travers ce délit l'auteur ne s'empare pas de l'Autre pour en tirer un avantage matériel, ni n'est pas motivé par des buts lucratifs, mais il absorbe littéralement le libre-arbitre et la liberté de conscience de la victime.

Cependant, l'abondante littérature produite, de même que l'analyse historique et exégétique des règles juridiques qui, d'une façon ou d'une autre, exigent de défendre l'intégrité psychique de l'individu - en tant qu'être pensant et unique - n'ont pas permis de préciser les caractéristiques spécifiques de la notion d' « emprise mentale » de façon suffisamment rigoureuse pour qu'elle puisse faire l'objet d'une standardisation, puis d'une traduction juridique permettant de caractériser le délit.

Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons sans doute soutenir que des difficultés importantes demeurent, lesquelles empêchent de fournir une réponse univoque, convaincante et satisfaisante aux nombreux problèmes juridiques, scientifiques, théoriques et pratiques que comporte la création d'une règle pénale en la matière. Toutefois, ces remarques ne doivent pas faire oublier l'émergence d'une réelle volonté de dépasser ces limites et de déterminer les frontières entre lesquelles doivent être opérées les vérifications nécessaires, en termes juridiques et de politique criminelle. C'est ce que nous

---

\* Avvocato del Foro di Firenze, Consulente O.N.A.P. (Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici).

devons au genre humain.

#### **Abstract**

The problem of the juridical translation of “psychological conditioning” has involved researchers and interpreters of Criminal Law, criminology and victimology. The legal analysis and the historical studying bring out the fact that there are some problems to define “plagium” that may cause the justice’s inefficiency and maybe also the verdicts of not guilty in all (except one) the files concerning this crime. However, the only conviction has pushed the legal analysis to the new juridical definition of plagium: “the perpetrator takes over the victim in order to absorb his vital energy, his will, his future”. This definition, by the way, do not protect and defend the psychic integrity of the victim. We can say that, nowadays, the problem concerning the new conception of plagium from a juridical, legal, scientific, theoretical and practical point of view persists.

### **1. Il plagio tra terminologia ed esigenze di tutela: esegesi storica del fenomeno.**

Croce e delizia di appassionati studiosi, il problema della traduzione giuridica del “condizionamento psicologico”, nelle sue diverse forme ed intensità, va osservato sotto la lente di una imprescindibile indagine storica, per comprendere le ragioni delle difficoltà di definire gli elementi normativi del “plagio” quale specifica figura di reato.

Ciò, soprattutto, nella prospettiva della creazione di una nuova fattispecie penale all’indomani dell’intervento della Corte Costituzionale<sup>1</sup>, la quale, denunciando la vaghezza della descrizione normativa del fatto-reato, ha posto fine all’esistenza di una fattispecie introdotta solo nel 1930 ad opera del codice penale Rocco ed ignorata dalle precedenti codificazioni, italiane ed europee.

Invero, sin dal III secolo a.C., il termine *plagium* veniva utilizzato nel linguaggio giuridico per indicare l’azione dell’impossessarsi, trattenere o

fare oggetto di commercio un uomo libero o uno schiavo altrui. A questa situazione era assimilata la figura del plagio letterario<sup>2</sup> e quella del plagio politico, figure che designavano, rispettivamente, l’azione di farsi credere autore dei prodotti dell’ingegno altrui e, dunque, riprodurli fraudolentemente; e l’azione di arruolare illegittimamente in armate straniere taluno contro la propria volontà.

Nel periodo tra la fine del III e del II secolo a.C., i giuristi ed i commentatori della *Lex Fabia* individuavano una specifica figura di reato che, distinta e separata da altre ipotesi criminose, riuniva in sé, sotto la denominazione di plagio, determinate e precise ipotesi delittuose. In essa, infatti, si puniva il fatto di chi nascondeva o incatenava un uomo libero o liberto o, comunque, ne facesse oggetto di vendita, di donazione o di permuta. Incerto è se l’induzione dello schiavo a fuggire dal proprio padrone fosse condotta rilevante ai fini della integrazione del reato di plagio.

Anche le leggi barbariche e le fonti giuridiche medievali erano accomunate dall’univoco

---

<sup>1</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 8 giugno 1981, nr. 96, espungeva dal nostro ordinamento la figura delittuosa prevista dall’art. 603 c.p. (per un esame delle più rilevanti questioni dell’intervento abrogativo della Consulta, si veda il paragrafo successivo, interamente

---

dedicato al commento dei passi salienti della motivazione).

<sup>2</sup> Oggi presente nella legislazione italiana e in molte straniere, ancorché non indicato con questo stesso termine.

significato che attribuivano al termine *plagium*, costantemente utilizzato per indicare il reato di illegittima sottoposizione a schiavitù di un essere umano, ovvero di forzosa deportazione in altri luoghi di un individuo, facendone oggetto di negozi giuridici<sup>3</sup>.

I vari repertori giuridici ci consentono di verificare la persistenza di questo significato tecnico-giuridico anche nel diritto intermedio. Sino alle soglie dell'età moderna, infatti, il plagio ineriva all'istituto della schiavitù e la sua repressione mirava a proteggere il diritto di proprietà dei padroni degli schiavi da interferenze illecite e ad impedire l'assoggettamento in schiavitù di un uomo libero.

Con il progressivo affermarsi dell'uguaglianza giuridica delle persone e con la conseguente progressiva abolizione della schiavitù, il reato di plagio non poteva più essere posto a presidio della proprietà di esseri umani, ma doveva necessariamente spingersi verso la considerazione del valore della libertà individuale. Ed infatti, a partire dalla fine del XVIII secolo e per tutto il XIX secolo, la nozione di plagio subiva una sostanziale trasformazione dei suoi connotati, nel rispetto delle "indicazioni" della Convenzione Internazionale di Saint Germain del 1919 e, ancor più incisivamente, della Convenzione di Ginevra del 1926 e del 1956.

Nella realtà italiana preunitaria non vi è riscontro di legislazioni che facessero espresso riferimento al plagio, inteso come schiavitù e commercio di schiavi, ma solo delle norme che, tuttavia, punivano la riduzione di uomini liberi e fanciulli in condizioni di servaggio. E così le norme a

presidio di tale interesse si rinvenivano nel Codice penale francese del 1810, applicato negli Stati di influenza napoleonica; nel "Codice per lo Regno delle Due Sicilie" del 1819, il quale contemplava una serie di delitti contro l'asservimento delle persone, ancorché non si facesse espresso riferimento alle ipotesi di plagio; nel regolamento sui delitti e sulle pene per lo Stato Pontificio del 1832 che, pur non designando le singole ipotesi criminose come plagio, puniva, tra le altre condotte, l'ingaggio o l'arruolamento di sudditi per collocarli al servizio militare di principi esteri, ovvero l'esposizione, l'occultamento e la sostituzione di un fanciullo e la supposizione di parto.

Di riduzione in schiavitù o in situazione analoga se ne parlò espressamente nella edizione del Codice penale dell'impero austriaco del 1803, pubblicato nel 1852, nel quale si affermava l'intolleranza della schiavitù e dell'esercizio di una podestà ad essa relativa, nonché la proclamazione della libertà di ogni schiavo "...nel momento in cui tocca l'imperiale territorio austriaco od anche soltanto una nave austriaca..."<sup>4</sup>, peraltro punendo severamente il traffico di schiavi. Ma ancor più incisiva era la previsione della sanzione penale per il fatto di chi "...senza saputa ed assenso della legittima autorità riduce coll'astuzia e colla forza in suo potere una persona per consegnarla contro la di lei voglia ad una forza estera...", nonché la restrizione non autorizzata della libertà personale, dimostrando una nuova e più accorta sensibilità verso un valore imprescindibile della persona umana.

<sup>3</sup> Editto di Teodorico, VI sec.; *Lex Visigothorum* del V e VI sec.; *Lex Salica* del V e VI sec.; *Lex Frisionum* dell'VIII sec.

<sup>4</sup> Si ricordi che per questo codice lo schiavo acquistava la libertà anche in uno Stato estero se per qualsiasi motivo fosse stato rilasciato come schiavo ad un suddito dell'impero austriaco.

Nell'Italia preunitaria, il termine "plagio" venne utilizzato per la prima volta, con un preciso significato giuridico, nel Codice penale del Granducato di Toscana del 1853<sup>5</sup>.

I caratteri tipici di questa figura delittuosa venivano sintetizzati da Giuseppe Puccioni, studioso e commentatore del Codice penale toscano, nella violazione della libertà personale di un uomo attraverso l'uso della violenza o della frode, ovvero senza il consenso di chi è preposto alla sua tutela, con finalità di lucro.

Tali caratteri permettevano una sostanziale differenziazione da quelle ipotesi delittuose affini che, per essere comunque pregiudizievoli della libertà personale, quale l'arresto illegittimo, il ratto e la violenza carnale, finivano per prevalere su vessazioni di altro genere, natura e finalità.

Francesco Carrara, dal canto suo, non mancava di rilevare che la nozione del plagio poteva essere circoscritta alla sottrazione fraudolenta o violenta di un uomo al fine di lucro, ovvero per esercitare su di lui una vendetta. Significativo che questa

---

<sup>5</sup> Si ricordi l'art. 358, ove si legge: "Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito di una persona suo malgrado, od anche d'una persona consenziente, che sia minore di 14 anni, soggiace come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggieri, alla carcere da uno a tre anni. E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni"; l'art. 359, ove viene prescritto quest'ultimo trattamento sanzionatorio anche a colui che "...ha tolto arbitrariamente dalla attività domestica un minore di 14 anni tutto che consenziente, affinché professi una religione diversa da quella in cui è nato...", ipotesi questa assimilata dai commentatori del codice toscano al delitto di plagio; l'art. 119 ove si fa espressamente riferimento al plagio, anche se l'espressione viene utilizzata per esprimere una clausola di riserva, vale a dire che viene prescritta la punizione per tutti quei comportamenti previsti in questa norma che, tuttavia, non costituiscono plagio,

definizione sia stata più volte richiamata in dottrina ed accolta in non poche pronunce giurisprudenziali contemporanee.

Solo il primo codice penale italiano, pubblicato nel 1888 ed entrato in vigore nel 1889, prevedeva, pur rubricandola sotto il nome di plagio<sup>6</sup>, una fattispecie di "riduzione in schiavitù o in altra situazione analoga", distinguendola dagli altri delitti contro la libertà individuale. Peraltro, ai fini della configurabilità del reato veniva richiesta un'azione umana esclusivamente fisica capace di determinare nella vittima una condizione di dipendenza senza, tuttavia, produrre l'effetto di privarla del suo *status* di uomo libero.

Nel codice penale italiano del 1930 il termine plagio assumeva un significato nuovo e diverso rispetto al passato.

Infatti, nel capo III del libro II, dedicato ai delitti contro la libertà individuale, con l'espressione "plagio" viene rubricata una fattispecie che, posta a presidio della personalità individuale, punisce, con la reclusione da cinque a quindici anni, il fatto di "Chiunque sottopon(ga) una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione...".

Viceversa, all'art. 600, che pure prevede un'ipotesi delittuosa omogenea alla previsione di cui al precedente art. 145 del codice penale del 1889, - che, si ricorderà, pur parlando di plagio faceva riferimento a fenomeni di riduzione in schiavitù o situazione analoga - viene espressamente rubricato il reato di "riduzione in schiavitù".

---

così rafforzando la singolarità di quest'ultima figura delittuosa rispetto ad ipotesi confinanti.

<sup>6</sup> L'art. 145 così recitava: "Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni".

Le motivazioni alla base di questa netta distinzione tra il reato di plagio e quello di riduzione in schiavitù, o situazione analoga, si rinvengono nelle relazioni del guardasigilli al testo del progetto del codice.

In essa si affermava che il plagio, quale figura criminosa distinta ma parallela alla riduzione in schiavitù, consiste “nel sottoporre taluno al proprio potere in modo da ridurlo in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale”. Lo stato di soggezione, poi, non può che essere necessariamente uno stato di fatto, posto che lo *status libertatis*, quale stato di diritto, è per definizione inalterabile. Peraltro, “il consenso della vittima non può escludere il delitto, non essendo la libertà individuale, nel suo complesso, riferibile alla personalità umana, un diritto disponibile”.

Dall’analisi storica alle questioni esegetiche.

Nel corso degli anni, la dottrina, che si era occupata della questione applicativa dell’art. 603 c.p., aveva cercato di definire la totale soggezione di fatto del soggetto passivo e la conseguente soppressione della sua capacità di autodeterminazione, nel tentativo di distinguere tale figura delittuosa dagli altri delitti contro la libertà individuale. Negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del codice penale, quasi tutti gli autori indicavano, quale elemento costitutivo e distintivo del plagio dagli altri delitti, lo scopo di porre la vittima al servizio del plagiante con la finalità di ricavarne un lucro o, comunque, un profitto. Più tardi, invece, altri autori, negavano l’imprescindibilità di questo elemento per l’esistenza del reato.

La giurisprudenza, peraltro, avvalorando le perplessità della migliore dottrina circa

l’evanescenza dei contenuti normativi dell’art. 603 c.p., offre un dato oggettivo certo della non univoca applicazione della norma in questione, posto che, nei primi quaranta anni di vita del codice penale, quasi tutti i processi di plagio si sono conclusi con formule assolutorie.

Nelle motivazioni di tali sentenze si legge che il plagiante mira a trarre profitto dalla vittima, considerata come una “cosa” atta a rendere servizi, ad essere prestata, ceduta, alienata, perdendo in tal modo la sua personalità e i suoi diritti per diventare oggetto di diritti patrimoniali. L’elemento materiale consisterebbe “nella costituzione tra il soggetto attivo e quello passivo di un rapporto di fatto, per il quale quest’ultimo venga sottoposto al potere dell’altro con conseguente privazione della facoltà di liberamente volere ed annientamento della volontà nel suo integrale contenuto”.

In alcune sentenze risalenti agli anni 1956-57, al fine di rendere operativa la norma, si affermava che l’attività del plagiante non poteva avere l’effetto delineato dal legislatore nell’art. 603 c.p. Perché potesse sussistere il plagio, invero, fra i due soggetti doveva insistere un rapporto di padronanza, di dominio e di potere, talché la vittima fosse totalmente privata della facoltà di volere liberamente e di autodeterminarsi, così riducendosi a “quasi una *res*” in potere del colpevole.

Solo nel 1961 veniva dichiarata, in una sentenza della Corte di Cassazione, la natura psichica del reato di plagio ed i suoi elementi costitutivi.

Si individuava nel plagio la “... instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione della vittima al soggetto attivo, in modo che il primo (venga) sottoposto al potere del secondo con

completa o quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo...”, così ribadendo l’origine psichica delle limitazioni e delle vessazioni determinanti il totale assoggettamento del soggetto passivo. Ma, in questo modo, si accoglieva l’interpretazione dell’art. 603 c.p. secondo la quale “il totale stato di soggezione”, provocato dall’azione plagiante, non necessariamente deve comportare la totale soppressione della libertà di autodeterminarsi.

Oggi, come allora, sia pure nella prospettiva di una nuova fattispecie penale, pare che i termini della questione non siano affatto cambiati. La varietà delle opinioni della dottrina e della giurisprudenza penalistica costituisce una conferma della difficoltà di determinare, in modo chiaro e preciso, il significato della norma e di assicurarle un’univoca applicazione concreta.

## **2. Il plagio nella realtà attuale.**

### a) Le ragioni dell’abrogazione nell’intervento della Corte Costituzionale.

È oramai comunemente riconosciuto che l’abrogazione dell’art 603 c.p., operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 8 giugno 1981, nr. 96, non abbia risolto la questione penalistica sottesa al fenomeno del plagio. A distanza di oltre venti anni, infatti, è avvertita, oggi più che allora, la necessità di approntare un’idonea tutela contro i subdoli e devastanti attacchi alla libertà psichica e morale dell’individuo. Come, però, concretamente raggiungere un tale obiettivo è arduo a dirsi.

Certo è che la codificazione di una nuova fattispecie penale del plagio è impensabile se non si hanno presenti i contenuti critici della sentenza della Consulta e gli approdi giurisprudenziali raggiunti vigente l’abrogata disposizione.

È notorio che per il Giudice della Legge, l’art. 603 c.p. avrebbe contemplato la punibilità di un fatto non verificabile nella realtà concreta ed il cui evento non sarebbe stato accertabile con metodo logico-razionale.

Da questi limiti, si derivava il pericolo di un rischio di arbitrio del giudicante nell’applicazione della norma. Con tono forte e significativamente incisivo, il Giudice della Consulta non esitò a definire la fattispecie del plagio come una “mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano”.

Ma tale pericolo era realmente concreto? Quali sarebbero stati i contenuti del potere riconosciuto al giudicante da siffatta norma?

Per una migliore comprensione delle preoccupazioni espresse dal supremo organo costituzionale, riteniamo interessante richiamare in questa sede le conclusioni cui erano pervenuti le autorità giudicanti nel primo (ed unico) caso giudiziario conclusosi con una pronuncia di condanna irrevocabile.

Il fatto storico aveva come imputato un intellettuale, accusato di aver ridotto in totale stato di soggezione due suoi giovani amici dopo averne annientata completamente la personalità nella ricerca di un rapporto omosessuale. Tratto a giudizio per rispondere del delitto di plagio continuato, era condannato in primo grado dalla Corte d’Assise di Roma a 9 anni di reclusione (sentenza del 14.07.1968), poi ridotti dalla Corte d’Assise d’Appello a 4 con sentenza del 28.11.1969<sup>7</sup> successivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza del

---

<sup>7</sup> *Foro Italiano*, II, 1972, pag. 255.

21.10.1971<sup>8</sup>).

Nella pronuncia di secondo grado, il giudice raffigurava il soggetto plagiante come colui il quale “non si impossessa dell’essere altrui per trarne un vantaggio di natura materiale, non è mosso da fini di lucro, bensì assorbe nell’energia del proprio volere ogni capacità della vittima ...”. Si legge ancora: “Nel plagio, pertanto, non è il corpo che si piega alla forza fisica, ma sono la mente e l’anima, asservite al volere altrui, svuotate della propria personalità, che non hanno pensieri ed emozioni proprie”.

Le conclusioni cui era giunta la corte romana trovavano adesione da parte della Cassazione che, nel successivo grado di giudizio, osservava che la caratteristica del plagio fosse riscontrabile proprio nell’instaurazione di un dominio psichico del soggetto plagiante sul plagiato la cui individualità rimaneva così, di fatto, soppressa: “... non è richiesta una padronanza fisica sulla persona ma un dominio psichico, al quale può eventualmente accompagnarsi, ma non necessariamente, una signoria in senso materiale; per effetto di questo dominio psichico dell’agente lo *status libertatis* della vittima, inteso come stato di diritto, rimane inalterato, ma è la sua libertà individuale quale entità concreta di fatto che viene soppressa”.

Si precisava, dunque, che la condizione di totale soggezione in cui cadeva la persona offesa non presupponeva, necessariamente, una limitazione della sua condizione fisica, né la negazione della condizione giuridica soggettiva del plagiato, poiché essa era determinabile anche solo per effetto di una attività psichica di intensità tale da determinare una assoluta soggezione psicologica

del soggetto passivo con conseguente annientamento di ogni sua autonomia volitiva<sup>9</sup>.

Il Giudice regolatore si mostrava, dunque, sensibile ai più recenti approfondimenti scientifici cui erano giunti i coevi studi sui diritti della persona che, recependo i risultati delle scienze psicologiche e sociologiche indaganti il fenomeno del condizionamento indotto con tecniche di persuasione e di indottrinamento sui i soggetti più deboli (definite come “lavaggi del cervello”), avevano riconosciuto l’opportunità di estendere la tutela della libertà morale e psichica della persona, intesa come “libertà di conservare la propria personalità psichica, la libertà di ragionare con la propria testa aiutata dai mezzi di conoscenza”<sup>10</sup> anche di fronte a queste nuove forme di aggressione solo apparentemente non violente.

Veniva, così, introdotta una nuova concezione del plagio del tutto differente da quella precedentemente affermata in Dottrina - e definita da illustri Autori, “economica”<sup>11</sup> -, secondo la quale esso consisterebbe in una condizione del tutto equiparabile, in via di fatto, a quella di schiavitù, poiché il plagiato, come anche lo schiavo, sarebbe oggetto di un dominio fisico

---

<sup>9</sup> L’affermazione per la quale il plagio sarebbe una condizione soggettiva determinabile anche solo mediante esplicazione di una forza psichica era stata già massimata dalla Cassazione penale in un precedente giudiziario del 1961 nel quale, però, l’imputato era stato assolto per insussistenza del fatto: “Il reato di plagio consiste nella instaurazione di una assoluta soggezione psicologica del soggetto passivo al soggetto attivo in modo che il primo venga sottoposto al potere completo del secondo, con quasi integrale soppressione della libertà e dell’autonomia della persona”.

<sup>10</sup> Cfr in dottrina, Vassalli G., “Il diritto alla libertà morale (contributi alla teoria dei diritti della personalità)”, in *Studi Giuridici in memoria di F. Vassalli*, II, Torino, 1960, pp. 1663 e ss.

<sup>11</sup> Cfr. Mantovani F., *Delitti contro la persona*, Padova, 1995, pag. 349.

---

<sup>8</sup> *Giust. Civ.*, III, 1972, pp. 27 e ss.

materiale che ne comprometteva ogni libertà fisica e giuridica, prima ancora che morale e psichica<sup>12</sup>.

È evidente, allora, che questa nuova definizione del rapporto fra il plagiato ed il plagiante doveva essere ulteriormente arricchita dall'indicazione dei criteri oggettivi in forza dei quali rendere riconoscibile l'esistenza di un dominio psichico del reo, ovvero la totale soggezione della vittima.

Per la Corte di Assise di Appello, l'annullamento della personalità del plagiato (e quindi la realizzazione del suo dominio psichico) non era da intendersi come la negazione della sua capacità di avere coscienza e volontà delle proprie azioni, quanto piuttosto come la perdita della personale capacità di percepire e riconoscere la propria individualità, di saper rapportarsi con gli altri, di avere – e mantenere - i propri convincimenti e propositi personali, eventualmente arricchendoli delle idee altrui, sufficientemente filtrate dalla personale capacità critica. Si legge in *parte motiva* che “Il delitto di plagio si realizza anche quando l'agente aggredisce la sfera psichica di altra persona in modo da annullare la di lei personalità, sostituendovi la propria, sottraendovi ideali, propositi ed imponendoli i propri, disgregando ogni consapevolezza della propria individualità facendone un cieco seguace del proprio volere, delle proprie idee, un automa privo di ogni facoltà di critica, soggiogato dalla più forte volontà di chi lo guida in un mondo non suo, in cui le idee sono accettate come l'unica possibilità di espandere la propria personalità”.

In definitiva, lo stato di soggezione del plagiato sarebbe caratterizzata dalla perdita del suo

---

<sup>12</sup> Secondo questa interpretazione, dunque, la nuova incriminazione di plagio si riferiva alla schiavitù di fatto, diversamente dall'ipotesi *ex art 600 c.p.* che invece sanzionava la condizione di schiavitù di diritto.

determinismo, sostituito, di fatto, dal determinismo del plagiante che ne formerebbe la volontà ultima, trasformandolo in mera *res* nella sua piena disponibilità.

Si verificherebbe, cioè, una situazione di soccombenza che, in quanto determinata da meri agenti psichici, potrebbe anche non manifestarsi oggettivamente nelle forme di una situazione morbosa clinicamente definibile: “L'art. 603 c.p. tutela la libertà ...nella facoltà di critica e di scelta, di ricerca e di decisione .... Tali facoltà, che ineriscono all'attività psichica, possono venire lese non solo mediante mezzi fisici che determinino conseguenze organiche, ma anche mediante mezzi psichici che inducono situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in certo modo alle neurosi e dipendenti da meccanismi meramente psichici provocati da un'azione psichica esterna”.

Così ricostruita la fattispecie di plagio, è comprensibile il buon gioco della Corte Costituzionale nell'affermare l'esistenza di un concreto pericolo di arbitrio da parte del giudicante.

Emerge evidente, infatti, che l'indirizzo giurisprudenziale formatosi con la pronuncia di Cassazione sopra commentata aveva avuto l'effetto di ricostruire l'incriminazione *de qua* in una prospettiva psicologica, i cui elementi costitutivi, nello specifico evento e condotta, erano difficilmente verificabili nella realtà.

Con riferimento all'evento naturalistico descritto dalla fattispecie, l'ipotesi di una totale soggezione psicologica di un soggetto nei confronti del suo plagiante pare francamente di difficile riscontro pratico, in quanto né gli studi medico-psichiatrici, né quelli psicologici che hanno investigato nella



profondità misteriosa dei rapporti interpersonale consentono di riconoscere una relazione intersoggettive caratterizzate da un soggetto assolutamente dominante su un altro assolutamente dominato. A maggior ragione, quando si ritiene che gli effetti dell'attività psichica del plagio, possono anche non determinare conseguenze organiche.

Tale essendo i limiti delle conoscenze scientifiche, una fattispecie che si impernia su un evento scientificamente non definibile, inevitabilmente finisce per assegnare nelle mani del giudicante il potere di definire arbitrariamente la avvenuta consumazione o meno del reato.

Quanto alla condotta, la Consulta osservava che a nulla rilevasse la distinzione fra condotta persuasiva, e quindi legittima, e condotta suggestiva, dunque illegittima, in quanto plagiante.

È pur vero che la nozione di persuasione e quella di soggezione sono concettualmente differenziabili; mentre la persuasione opera in maniera critica nei confronti di un soggetto che mantiene una personale capacità di giudizio e, se del caso di rifiuto, la soggezione agisce in via diretta ed irresistibile nei confronti di chi è incapace di criticare e giudicare. Tuttavia questa distinzione concettuale non riesce ad avere un preciso riscontro nella realtà delle cose. Non esistono, infatti, criteri sicuri per separare l'una dall'altra e per accertare, in concreto, l'esatto confine fra le stesse.

D'altra parte gli effetti persuasivi o suggestivi di una attività psichica indotta su un altro soggetto non dipendono aprioristicamente dalla natura della attività stessa, bensì da una serie di variabili

difficilmente valutabili secondo un criterio scientifico.

In particolare, i testi psichiatrici e psicologici dimostrerebbero che, se è vero che in ogni individuo è riscontrabile una predisposizione ad essere suggestionato, è anche vero che essa non è mai concretamente graduabile; così pure, essi concludono riconoscendo l'impossibilità di definire con certezza il limite fra suggestione indotta e condivisione del contenuto dell'attività psichica altrui.

In definitiva, parrebbe doveroso riconoscere che la definizione di un comportamento come persuasivo piuttosto che suggestivo implica necessariamente un apprezzamento personale circa l'intensità della attività psichica, la sua qualità e, soprattutto, i suoi risultati. Quanto a questi ultimi, la loro valutazione non potrà essere altro che di tipo sintomatica con l'effetto che si potrà concludere con giudizio positivo o negativo secondo che l'attività esercitata sul soggetto passivo porti, o meno, a comportamenti conformi rispetto ai modelli di etica sociale e giuridica.

Così, dunque, diventa comprensibile il timore del Giudice Costituzionale, per il quale "l'accertamento dell'attività psichica possa essere qualificata come persuasione o suggestione con gli eventuali effetti giuridici a questa connessi, nel caso di plagio, non potrà che essere del tutto incerto e affidato all'arbitrio del Giudice" e la prospettazione, solo apparentemente paradossale, che qualunque rapporto interpersonale, anche quello amoroso o di natura professionale, "se sorretto da un'aderenza cieca e totale di un soggetto ad un altro soggetto e sia considerato socialmente deviante, potrebbe essere perseguito penalmente come plagio".

In conclusione, cosa residua delle aspettative di quanti sostenevano, e sostengono ancora oggi, l'opportunità di una formale incriminazione delle condotte di plagio? Deve temersi che esse siano irrimediabilmente frustate dal severo intervento della Consulta?

Il timore pare infondato.

L'intervento della Consulta, infatti, è per sua natura di tipo estremamente tecnico. Chiamata a valutare la conformità di una norma ai principi costituzionali, essa si è limitata a riscontrare una contraddizione fra la norma prevista dal Legislatore ed i principi garantistici che la Carta Costituzionale prevede. Si è, cioè, limitata a censurare la formulazione giuridica del delitto di plagio, come codificato dal legislatore fascista nel 1930, affermandone la contrarietà al principio costituzionale di riserva di legge in materia penale ed ai suoi naturali corollari – principio di specificità e determinatezza - riconoscendo come il fatto ivi descritto non fosse verificabile in concreto. Nessuna scelta di politica criminale futura può, dunque, dirsi definitivamente compromessa.

Peraltro, se una qualche nota positiva si vuole cogliere nella pronuncia ora analizzata, si deve osservare che il severo monito del Collegio non ha colpito anche l'oggettività giuridica della norma, che dovrà costituire il punto di partenza dal quale derivare la futura incriminazione: il delitto di plagio, quale delitto di liberticidio a tutela della libertà ed integrità psichica dell'individuo da aggressioni interne operate mediante mezzi psichici o, comunque, di incidenza psichica.

#### b) I principi della tutela penale tra norme e valori.

All'indomani dell'intervento censorio della Corte Costituzionale, l'avvertito bisogno di tutela di un

“valore” fondamentale e fragile, quale la libertà psichica dell'individuo, ha posto il problema, tanto dibattuto quanto irrisolto, della creazione di una (nuova) fattispecie penale.

L'abbondante letteratura prodotta e l'analisi storica ed esegetica delle norme che, in qualche modo, avrebbero dovuto (o pretendono di) presidiare l'integrità psichica dell'individuo, quale identità propria di essere pensante unico ed irripetibile, non hanno consentito di precisare in modo rigorosamente certo le caratteristiche specifiche della nozione di plagio, da tipizzare, poi, in una norma incriminatrice. Sulla questione, invero, residuano gravissime difficoltà, che si oppongono ad una risposta univoca, convincente ed appagante ai problemi giuridici e scientifici, teorici e pratici che l'ideazione di una norma in questa materia comporta.

Ma, tra gli incauti ottimismo ed i disarmanti pessimismi, di fronte al dilagare del fenomeno ed alla incontenibile aspirazione verso la protezione della personalità individuale dell'uomo, anche nel suo aspetto psichico, ancora una volta affiora, pervicace, la volontà di tratteggiare i termini della questione ed i confini entro i quali vanno operate le necessarie verifiche giuridiche e politico-criminali.

Ora, posto che il diritto penale rappresenta un significativo ed estremo strumento di garanzia di “beni/valori” costituzionali, concettualmente afferrabili nella loro reale consistenza, contro ben definite e tassative tipologie di aggressione, la prima verifica da compiere si attesta sulla individuazione del “bene/valore” del quale si pone l'esigenza di tutela.

Più precisamente: l'integrità psichica dell'individuo ha una propria rilevanza

costituzionale? E, ancora, è dotata di quella necessaria afferrabilità concettuale che la assume a bene giuridico<sup>13</sup> penalmente tutelabile?

Quanto al primo aspetto, non pare possano residuare dubbi circa il sicuro rilievo costituzionale del patrimonio psichico dell'uomo quale "essere pensante unico ed irripetibile", trovando esso implicito riconoscimento negli artt. 2 e 3 della Costituzione. Invero, se questa riconosce le singole manifestazioni di libertà nelle quali si esplica la personalità dell'individuo, nondimeno garantisce il complesso delle facoltà psichiche che rende l'uomo unico a se stesso, quello *status libertatis* che diventa il presupposto per la effettiva fruizione di tutti i diritti ed il consapevole adempimento dei doveri di solidarietà.

Quanto al secondo aspetto, la risposta cede ad un'inevitabile polemica filosofica, dibattuta com'è tra le tesi negative, centrate sulla "inoffendibilità" dell'Io che, per essere singolare, non sarebbe suscettibile di offesa da parte di nessuna condotta aggressiva; e le tesi positive, secondo le quali la singolarità dell'Io altro non sarebbe che una ipocrita finzione, che impedisce di considerare l'essere umano quale risultante di una serie indefinita di condizionamenti.

Sta di fatto che, al di là dell'inevitabile componente di mistero che avvolge l'Io, la realtà quotidiana, registrando diversificati episodi criminosi, dimostra la sicura calpestatibilità e distruttibilità dell'identità personale, rendendo "tangibile" quel valore altrimenti evanescente della personalità individuale.

Ma non è tutto. La necessità di una ulteriore verifica si pone con riguardo alle tipologie di

---

<sup>13</sup> Bene giuridico è, appunto, l'interesse protetto dalla

aggressione ed al loro grado di lesività, tali da giustificare l'intervento penale<sup>14</sup>.

In sostanza è da chiedersi quali condotte condizionanti la persona siano, in via ipotetica, meritevoli di considerazione ai fini della costruzione di una norma incriminatrice ossequiosa del principio di tassatività<sup>15</sup>, tenuto conto che la persuasione operata attraverso la manifestazione del proprio pensiero, per essere diritto costituzionalmente garantito, non può di per se stessa essere criminalizzata, pena l'irrazionalità del sistema<sup>16</sup>.

Questo aspetto, unitamente alla raggiunta consapevolezza delle necessarie interazioni e dei reciproci condizionamenti personali alla base della formazione e dello sviluppo della personalità individuale, porta alla ovvia conclusione che la condotta<sup>17</sup>, per assumere rilevanza penale, non potrà che possedere i caratteri della prevaricazione e della frodolenza, dai quali sarà immediatamente desumibile il suo disvalore. Essa, poi, dovrà essere considerata in relazione alla sua idoneità in concreto<sup>18</sup> a ledere il bene giuridico protetto ed alle condizioni personali della vittima.

---

norma incriminatrice.

<sup>14</sup> Non si può prescindere dalla considerazione dei diversi modi in cui può essere lesa l'integrità psichica e dalla quantità di offesa necessaria perché possa intervenire il diritto penale (principio di necessità). Infatti, l'offesa penalmente rilevante è solo quella qualitativamente e quantitativamente prevista da una norma incriminatrice, indipendentemente da ciò che socialmente o moralmente può essere considerato offensivo (principio di frammentarietà).

<sup>15</sup> Sinteticamente, il principio di tassatività, quale corollario della legalità, sancisce l'espressa previsione in una norma di legge di ciò che una comunità deve considerare reato, anche attraverso una dettagliata descrizione degli elementi che la costituiscono.

<sup>16</sup> L'ordinamento giuridico, infatti, non può garantire la libera manifestazione del proprio pensiero ed al contempo punire la legittima persuasione che le proprie idee possono originare negli altri.

<sup>17</sup> Quella, cioè, che una norma penale dovrà prevedere.

<sup>18</sup> In relazione, cioè, al caso specifico.

Nondimeno, dovrà essere inequivocabilmente indirizzata verso la “destrutturazione” del soggetto, nel senso di determinarlo all’isolamento dai gruppi naturali di appartenenza, dai quali non sarà più possibile attingere ed entro i quali non sarà più possibile sperimentare la propria capacità critica. Talché, i modelli offerti dal soggetto attivo diventano emblematici e, perciò, gli unici utilizzabili, con un progressivo deterioramento della propria capacità di autodeterminazione.

Ma se così è, da un punto di vista tecnico appare preferibile incentrare la nuova fattispecie penale sull’effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Tuttavia, è evidente che ciò avrebbe un senso solo ove l’effettiva lesione non venga ricostruita in termini di macroevento<sup>19</sup>, vale a dire seguendo lo schema della abrogata norma, difficilmente verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato.

E ciò in quanto non sono accertabili ed individuabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né le modalità attraverso le quali qualificare oggettivamente questo stato. In altri e più sintetici termini, non appare dimostrato né dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, la possibilità di asservire totalmente una persona attraverso l’uso esclusivo di mezzi psichici.

L’alternativa è secca: l’impossibilità di determinare in modo rigoroso il “totale stato di soggezione” e le condotte che ad esso conducono agevolerà la costruzione della norma incriminatrice in termini di reato di pericolo concreto, vale a dire nella direzione di una anticipazione della soglia di tutela alla possibilità

di verifica dell’evento lesivo, probabilità da valutarsi in relazione al caso concreto<sup>20</sup>.

Tuttavia, neanche in questo modo sarebbe assicurata la limitazione della discrezionalità del giudice nella valutazione del fatto-reato, posto che incentrare la fattispecie sull’effettiva lesione piuttosto che sul pericolo concreto che essa si verifichi, da un punto di vista giudiziario, significa spostare il momento “creativo” del giudice dalla valutazione dei contenuti della condotta lesiva alla valutazione dei risultati cui essa perviene.

Non resta che ipotizzare una costruzione in termini di reato di pericolo presunto supponendo, cioè, che quelle condotte previste dalla norma siano intrinsecamente lesive. Ma, la fondata obiezione poggia sul sospetto di incostituzionalità cui si esporrebbe una tale normativa, posto che la legittimità di una siffatta norma richiede il superamento di quella presunzione attraverso la valutazione del caso concreto, ponendo in tal modo il giudice nella stessa situazione sopra descritta.

In questo dilemma va ricercato il motivo dell’attuale, persistente e pericoloso vuoto di tutela creato dalla sentenza della Corte Costituzionale, ad oggi non colmato dal legislatore, che di fatto ha creato un disequilibrio nel sistema dei delitti a presidio della libertà individuale.

Peraltro, mancando nel nostro sistema la previsione di altri fatti di reato destinati a coprire la medesima area di tutela, il criterio utilizzato per offrire un minimo di protezione all’integrità

---

<sup>19</sup> Così è definito un evento che appare di difficile verifica nella realtà.

<sup>20</sup> Vale a dire che non si aspetterà la effettiva lesione del bene, ma sarà sufficiente la semplice messa in pericolo del bene protetto dalla norma.

psichica dell'individuo è quello consueto dell'espansione delle fattispecie penali limitrofe più generali. Non analogia, dunque, ma assorbimento di una ipotesi di reato in una fattispecie più generale che la contiene quale sua singola e particolare modalità di realizzazione.

Ma la fortuna di una tale ricostruzione richiede la necessaria omogeneità di beni o interessi o valori tutelati. Non appagante, invece, di fronte alla disomogeneità degli interessi in gioco, stante l'irriducibilità dei termini coinvolti, che non consentono sovrapposizioni di sorta. La libertà morale è cosa affatto diversa dalla libertà personale.

Ne consegue che lasciare la protezione di momenti essenziali della personalità individuale alla copertura, neanche tanto certa, di fattispecie penali generali ha la diretta conseguenza di limitare in misura sensibile le garanzie di libertà della persona.

Ma allora – e questo è il punto – quali caratteri deve possedere una fattispecie penale che, nel rispetto del principio di determinatezza-tassatività, si faccia carico di tutelare l'integrità psichica dell'individuo con quella necessaria chiarezza e precisione idonee ad evitare gli arbitri del giudice?

In primo luogo, occorre sottolineare che il principio di determinatezza-tassatività richiede che la norma incriminatrice, da descriversi in tutti i suoi elementi costitutivi, sia comprensibile non solo dal giudice, ma anche dall'intero corpo sociale cui si riferisce, dimodoché tutti sappiano con estrema precisione e chiarezza ciò che è lecito e ciò che non lo è nell'ambito della comunità cui le norme appartengono.

È, dunque, un problema che attiene alle tecniche di formulazione della legge penale, che ha i suoi inevitabili corollari sul piano pratico della conoscenza e dell'applicazione del diritto. Ed è comprensibile che una norma quale quella contenuta nell'abrogato art. 603 c.p., se può essere colta nel suo significato dall'operatore giuridico, appaia più angusta al cittadino, posto che la condotta plagiaria e l'evento offensivo che essa descrive non sono ricostruibili in termini logico-razionali, epurati, cioè, della inevitabile componente emozionale.

Nella *querelle* relativa alla costruzione della nuova fattispecie, vi è anche chi ritiene utile far ricorso al dolo specifico, al fine cioè cui aspira la condotta criminosa, come elemento in grado di conferire maggiore determinatezza alla previsione legislativa.

Senonché, una volta qualificato il fine dell'agire criminoso in termini di vantaggio economico, secondo gli schemi propri delle teorie ottocentesche, si rischierebbe di non trovare adeguata tutela di fronte alle attuali forme di manipolazione e destrutturazione mentale. Del resto, un fine di profitto o di vantaggio non altrimenti specificato finirebbe per vanificare l'intento delimitativo ed esporre la norma alle stesse censure dell'abrogato art. 603 c.p.

Per altro verso, se per il perfezionarsi del reato si prevedesse che la lesione alla libertà morale sia teleologicamente improntata al compimento, da parte della vittima, di un atto o di una astensione gravemente pregiudizievoli, si otterrebbe il risultato di emancipare la lesione dell'altrui integrità psichica dalle coordinate dell'ingiusta locupletazione. Ma questo non risolve il problema

della determinatezza della condotta e dell'evento lesivo.

Orbene, così analizzato il problema, la domanda è: rinunciare alla tutela penale, se del caso immaginando un sistema di tutela alternativo?

La risposta, in prima battuta, deve essere negativa, almeno se il sistema alternativo debba consistere in una tutela indiretta del bene giuridico secondo lo schema: tutela inibitoria ad opera del giudice civile – sanzione penale conseguente alla inottemperanza dell'ordine inibitorio del giudice.

In altri termini, il giudice civile adito, a cui viene richiesto di provvedere in via di urgenza, dovrebbe emettere un provvedimento attraverso il quale inibire al soggetto agente il comportamento pericoloso contestato, ricollegando la sanzione penale, secondo lo schema offerto dall'art. 388 c.p., all'inosservanza dolosa del provvedimento giudiziale.

La tecnica di costruzione della fattispecie penale incentrata sull'inosservanza del provvedimento del giudice civile viene suggerita proprio al fine di superare le difficoltà di formulazione sufficientemente determinata di una fattispecie incentrata, invece, sulla tutela diretta dell'interesse da proteggere.

Tuttavia, pur riconoscendo l'incontestabile pregio di apprestare un sistema di tutela preventiva e di sottrarsi ai sospetti di indeterminatezza, lo schema

di tutela indiretta, mentre può assicurare solo la cessazione della condotta di mantenimento in stato di soggezione ed isolamento, nulla può fare con riguardo ad attentati già consumati ed a danni personali già realizzatisi.

Il rischio è la sostanziale impunità.

Ma – siamo convinti – non bisogna arrendersi all'amara constatazione della inevitabile indeterminatezza di una fattispecie che, per quanto possa prevedere ogni singola e specifica modalità di aggressione all'integrità psichica dell'individuo, per quanto possa descrivere il più scientificamente possibile lo stato di soggezione-isolamento che costituisce offesa penalmente rilevante, soffrirà sempre dell'ineliminabile vaghezza dei termini di riferimento. Pena la rinuncia ad una adeguata tutela della personalità individuale proprio dagli attacchi più subdoli e devastanti.

Ma di questo non ne vogliamo il carico. Speranza ed auspicio.

### **Bibliografia.**

- Di Bello M., "Il plagio, nostalgia di un ritorno", in Bini C., Santovecchi P., *Menti in Ostaggio staggio. I familiari raccontano*, Avverbi Edizioni, Roma, 2005, pp. 121-126.
- Mantovani F. *Delitti contro la persona*, Padova, 1995. Santovecchi P., *I culti distruttivi e la manipolazione mentale*, Edizioni Dehoniane Bologna, 2004.

- Santovecchi P., *Satanisti, Fatti. Personaggi, rituali e perversioni nel mondo degli adoratori del maligno*, Olympia, Firenze, 2008.
- Usai G., *Profili penali dei condizionamenti psichici*, Giuffrè, Milano, 1996.
- Vassalli G., "Il diritto alla libertà morale (contributi alla teoria dei diritti della personalità)" in *Studi Giuridici in memoria di F. Vassalli*, II, Torino, 1960, pp. 1663 e ss.